

Articolo 37
RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI TARI

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 36, comma 2, possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
- a. l'ulteriore rateizzazione può essere concessa a contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, nr. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad € 15.000,00 (quindicimila/00);
 - b. l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore al 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
 - c. l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore ad € 100,00 (cento/00);
 - d. la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
 - e. la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
 - f. sull'importo oggetto di ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
 - g. in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 Dicembre 2019, nr. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
 - h. nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della Legge 27 Luglio 2000, nr. 212.